

La sentenza della Ctr Lombardia sull'iscrizione su immobili in caso di debiti con l'erario

Fondo patrimoniale, ipoteca ko

Manca l'inerenza tra credito e bisogni della famiglia

DI **BENITO FUOCO**
E **NICOLA FUOCO**

In considerazione della stretta correlazione funzionale esistente tra ipoteca ed esecuzione, Equitalia non può iscrivere ipoteca per debiti erariali su un immobile costituito in un fondo patrimoniale. Nel caso di debiti fiscali, inoltre, manca quell'inerenza immediata e diretta fra il credito ed i bisogni della famiglia.

Queste le conclusioni a cui è giunta, in sede di rinvio dalla Cassazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, nella sentenza n.4193/64/14 depositata in segreteria il 31 luglio scorso.

La vicenda riguarda un ricorso presentato contro una iscrizione ipotecaria in dipendenza di maggiori imposte vantate dalle Entrate nei confronti di un contribuente della provincia di Mantova. A parere del ricorrente, sull'immobile era stato iscritto un fondo patrimoniale che lo rendeva immune dall'iscrizione pregiudizievole per i debiti estranei ai bisogni della famiglia. L'evoluzione della vertenza, prima del nuovo esame disposto dalla Cassazione con la sentenza

Il principio

Sopra gli immobili costituiti in fondo patrimoniale, per il nesso funzionale esistente tra ipoteca e esecuzione, non possono essere iscritte ipoteche per debiti fiscali. Nel caso di debiti fiscali manca l'inerenza tra debito fiscale e bisogni della famiglia.

n.7880/2012, vedeva soccombente il contribuente sia in Commissione provinciale che in regionale, con la precisazione che nella permanenza del fondo patrimoniale non erano possibili il pignoramento e le altre azioni esecutive pregiudizievoli, mentre era consentita l'ipoteca, mero atto cautelare.

Con la sentenza di cui al commento, la Commissione regionale lombarda ha stabilito che l'ipoteca, per la sua stretta correlazione funzionale con l'esecuzione, non può essere iscritta su beni coperti dal fondo patrimoniale per debiti estranei alla famiglia. Ne deriva che, nel caso di debiti tributari, la misura ipotecaria non è attuabile poiché manca l'inerenza tra il credito e i bisogni della famiglia. L'aspetto fondamentale della pronuncia consiste nel valutare come i beni possano costituire oggetto di ipoteca solo nei limi-

ti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione di precise obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

Da considerare, infine, che l'art. 170 del codice civile estende il divieto di esecuzione anche per i crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo. Si deve tener presente, tuttavia, che una sua costituzione per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte potrebbe avere anche imputazioni di rilevanza penale sia per il contribuente che, in concorso, per il suo consigliere; con l'avvertenza che potrebbe essere revocato nel termine di cinque anni dalla sua costituzione illecita.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti

